

Truffa contrattuale e autoriciclaggio online tra raggiri e confisca

La Cassazione penale delinea la consumazione prolungata nella frode negoziale e i criteri di confisca per equivalente nell'autoriciclaggio telematico.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 23 Ottobre 2026 Lettura 11 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 23 Ottobre 2026: La giurisprudenza di legittimità consolida i criteri distintivi del momento consumativo nella truffa contrattuale a esecuzione continuata, sancendo che la corresponsione fittizia di rendimenti posticipa il dies a quo prescrizione sino all'effettiva interruzione degli inganni. Nei delitti di autoriciclaggio commessi mediante reimpiego su circuiti di trading online, l'ablazione reale colpisce il valore integrale delle risorse immesse nei mercati finanziari.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

***Esito:** annulla senza rinvio in relazione all'autoriciclaggio per prescrizione e dichiara inammissibile nel resto il ricorso con rinvio per la rideterminazione della pena. Nei delitti di truffa contrattuale seriale la consumazione si protrae sino alla cessazione delle condotte simulatorie di corresponsione di rendimenti fittizi, momento in cui si definisce la deminutio patrimonii patita dalle persone offese; l'impiego del provento illecito mediante trasferimento su piattaforme online estere integra la fattispecie di autoriciclaggio, il cui profitto confiscabile coincide con il valore dell'intero compendio patrimoniale immesso con finalità decettive nel circuito finanziario.*

Abstract (Italiano)

Abstract: La pronuncia in commento offre una penetrante sistemazione del discrimine strutturale tra condotta di **truffa contrattuale** e fattispecie di **autoriciclaggio online**, indagando le correlazioni tra dissimulazione finanziaria e prolungamento della fase consumativa. Nel contesto di piani seriali di investimento fittizio promossi da intermediari abusivi, la corresponsione periodica di rendimenti inesistenti svolge una funzione decettiva continuativa, differendo il momento perfezionativo del delitto alla cessazione dei versamenti simulatori, coincidente con la determinazione definitiva della

deminutio patrimonii. Sotto il profilo dell'autoriciclaggio, l'immissione delle provviste su piattaforme estere di social trading e brokeraggio digitale realizza l'ostacolo all'identificazione della provenienza criminosa, ancorando il **profitto confiscabile** alla totalità delle somme reimmesse nel circuito economico e chiarendo le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla **fattispecie attenuata** ad effetto speciale.

Abstract (English)

Abstract: *The commented judgment delivers a rigorous systematization of contractual fraud and self-laundering offenses within digital trading frameworks. In deceptive investment schemes orchestrated by unauthorized advisors, the artificial payment of non-existent yields serves an ongoing deceptive role, postponing criminal consummation until the cessation of fake interest disbursements. Furthermore, channeling illicit funds into international online brokerage and social trading accounts fulfills the deceptive threshold of money laundering, subjecting the entirety of transferred assets to confiscation while delineating the operational scope of statutory mitigating circumstances and limitation periods.*

01. I confini della frode patrimoniale e della dissimulazione finanziaria

La continua espansione degli strumenti digitali e dei circuiti di **intermediazione finanziaria telematica** ha moltiplicato le fattispecie di interferenza tra **lesione del patrimonio** individuale e **reimpiego dissimulativo** delle ricchezze illecite. In tale scenario le condotte di **truffa contrattuale e autoriciclaggio online** sollecitano una rinnovata riflessione dogmatica sui confini temporali della fattispecie di frode e sulla qualificazione giuridica delle manovre volte a celare la **provenienza delittuosa** del capitale. Quando l'operatore carpisce il consenso dei risparmiatori prospettando investimenti ad **alta redditività**, la successiva gestione dei flussi monetari tende frequentemente a combinare la simulazione di rendimenti periodici con la canalizzazione delle somme verso **piattaforme di brokeraggio telematico**, ponendo problemi di **concorso materiale di reati** e di esatta individuazione del **momento consumativo**^[1].

Punti Chiave della Decisione

- **Consumazione prolungata nella truffa contrattuale:** il reato non si esaurisce con la consegna iniziale del capitale qualora la corresponsione periodica di interessi fittizi impedisca la scoperta della frode e rinvii la deminutio patrimonii definitiva.
- **Attività abusiva di investimento:** il delitto ex art. 166, comma 1, lett. a) del Testo Unico della Finanza si perfeziona con la mera raccolta abusiva del risparmio, prescindendo dall'effettiva esecuzione di operazioni di mercato.
- **Autoriciclaggio tramite piattaforme online:** l'immissione di fondi illeciti su piattaforme estere di social trading e brokeraggio digitale soddisfa il requisito di dissimulazione tipizzato dall'art. 648-ter.1 c.p.
- **Estensione del profitto confiscabile:** l'ablazione patrimoniale attinge l'intero valore economico movimentato e ripulito, respingendo la limitazione ai soli utili speculativi ulteriori.

Il tradizionale inquadramento della truffa quale **illecito istantaneo di danno** entra in tensione con le architetture speculative moderne, in cui l'**inganno contrattuale** non si esaurisce nella fase genetica dell'accordo ma permea l'intera fase esecutiva. L'apparente regolarità dell'operazione, corroborata dal versamento cadenzato di cedole o **interessi inesistenti**, genera nella vittima una persistente **falsa rappresentazione della realtà** che paralizza ogni tempestiva **tutela del credito**. Parallelamente, l'inoltro delle provviste sottratte verso canali esteri e **conti di trading online** realizza un progressivo distacco tra il **fatto generatore** e la disponibilità delle risorse, evocando dinamiche analoghe a quelle esaminate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di **amministratore di fatto e bancarotta fraudolenta per distrazione**, ove l'**opacità dei transiti finanziari** incide direttamente sull'accertamento della **responsabilità penale** d'impresa.

La Suprema Corte affronta con rigore dogmatico questo intreccio, precisando che la **tutela penale del patrimonio** non può arrestarsi alla constatazione della prima datio in pagamento quando l'**artificio decettivo** sia strutturato per operare in modo permanente. Attraverso una puntuale ricognizione della disciplina codicistica dettata dall'**art. 640 c.p.** e dall'**art. 648-ter.1 c.p.**, i giudici di nomofilachia fissano una linea di demarcazione netta tra il **mero post-fatto non punibile** e le condotte che alimentano la **progressione criminosa**, delineando al contempo i criteri di computo del **termine prescrizione** e i presupposti di applicabilità della **confisca penale** sui beni reimpiegati.

02. La truffa contrattuale e autoriciclaggio online nelle dinamiche negoziali

2.1 — La progressione decettiva e il momento consumativo del reato

L'inquadramento dogmatico della **truffa contrattuale** postula, secondo i canoni ermeneutici tradizionali consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la qualificazione della fattispecie come **reato istantaneo e di danno**. In tale prospettiva, il **perfezionamento del reato** coincide storicamente con l'effettiva **deminutio patrimonii** patita dal soggetto raggirato, cui corrisponde la contemporanea acquisizione dell'**ingiusto profitto** in capo all'autore dell'inganno. Il reato si perfeziona dunque non al momento della mera **assunzione dell'obbligazione giuridica** scaturente dal negozio viziato, bensì all'atto della **materiale dazione** del bene economico o delle somme corrisposte dall'investitore raggirato.

Nondimeno, la struttura seriale delle **truffe finanziarie contemporanee** evidenzia come l'attività fraudolenta sia frequentemente modulata secondo una **progressione decettiva articolata**. L'operatore infedele non si limita a conseguire la **prima rimessa economica**, ma instaura una **relazione negoziale fittizia** in cui la dazione originaria viene costantemente alimentata da **versamenti suppletivi** o ritenzioni giustificate da presunti **piani di accumulo**. In tali ipotesi, l'**artificio ingannatorio** non può considerarsi esaurito con l'adesione iniziale dell'investitore, poiché la **condotta simulatoria** spiegata nelle fasi successive non integra una mera operazione post-delittuosa, ma concorre a rinnovare l'**induzione in errore**, mantenendo la vittima in uno stato di costante affidamento e provocando una **lesione patrimoniale frazionata** nel tempo.

Profilo Esegetico	Orientamento Tradizionale	Ermeneusi Correttiva di Legittimità
Momento Consumativo	Consegna iniziale della provvista o stipula dell'accordo fraudolento.	Cessazione delle condotte decettive e corresponsione degli interessi fittizi.
Ruolo degli Interessi Fittizi	Mero post-fatto non punibile volto ad occultare il reato già perfetto.	Elemento decettivo continuativo che consolida l'affidamento e attrae nuovo capitale.
Determinazione del Danno	Valore dell'erogazione patrimoniale iniziale eseguita dal raggirato.	Differenziale tra capitale complessivamente versato e rendite fittizie percepite.

2.2 — La corresponsione degli interessi fittizi e il calcolo del danno

La decisione della Suprema Corte chiarisce in modo inequivoco che la periodica rimessa di **presunti interessi attivi** costituisce un elemento essenziale dell'**artificio negoziale**. Tale condotta produce un duplice effetto tipicamente decettivo: da un lato impedisce alle **persone offese** di cogliere la reale destinazione dei risparmi consegnati, scongiurando contestazioni immediate; dall'altro lato, diffonde nel mercato una fallace immagine di **affidabilità professionale** del consulente, attirando ulteriori investitori persuasi dalla redditività delle posizioni aperte. L'**iter criminoso** non si arresta con il versamento inaugurale, ma si snoda per tutta la durata dell'**erogazione cedolare fittizia**^[1].

Sotto il profilo economico-patrimoniale, la determinazione quantitativa del **danno risarcibile** e penalmente rilevante non coincide tout court con la sommatoria al lordo delle erogazioni della vittima, ma deve necessariamente essere scomputata delle somme che il reo ha effettivamente retrocesso a titolo di **remunerazione simulatoria**. Ne discende che la **definitiva quantificazione della diminutio patrimonii** diviene possibile esclusivamente allorché il flusso delle erogazioni si arresta: solo in quel frangente temporale si concretizza l'**appropriazione irreversibile** del capitale netto residuo da parte dell'agente infedele, determinando il **dies a quo** per il computo del **termine prescrizionale**.

Questa configurazione ermeneutica corregge l'impostazione che pretendeva di ancorare il termine di estinzione del reato alla mera data di **formalizzazione della querela**. La Corte ribadisce la netta separazione tra la **piena cognizione del raggirato** patito, rilevante unicamente per la tempestività dell'**istanza punitiva** ai sensi del codice di rito, e la **consumazione oggettiva** della condotta lesiva. Tuttavia, nel caso dei **piani fittizi di trading**, i due momenti finiscono per convergere sul piano

cronologico proprio perché è l'**interruzione improvvisa dei versamenti** a svelare la natura predatoria dell'operazione, segnando l'atto conclusivo dell'**aggressione patrimoniale**.

03. Il perimetro dell'autoriciclaggio mediante piattaforme digitali di trading

3.1 — La natura dissimulatoria dei trasferimenti su circuiti e piattaforme online

L'articolazione delle **manovre finanziarie** successive alla captazione fraudolenta dei capitali assume un peso determinante ai fini della configurabilità del reato disciplinato dall'**art. 648-ter.1 c.p.** La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il **mero deposito bancario** delle somme provento di delitto su un **conto corrente personale** o su carte prepagate intestate all'autore del fatto presupposto non integra, di per sé, la **condotta tipica di autoriciclaggio**, difettando dell'idoneità a ostacolare concretamente l'**identificazione della provenienza delittuosa** del bene^[2].

Diversamente accade allorché le disponibilità finanziarie, pur transitate provvisoriamente su conti nominativi, vengano convogliate verso **piattaforme internazionali di brokeraggio** o istituti di **moneta elettronica** associati a identificativi telematici. Nelle ipotesi in cui si combinano **truffa contrattuale e autoriciclaggio online**, l'allocazione delle risorse in **portafogli virtuali**, account di **social trading multi-asset** e conti digitali altera radicalmente la **tracciabilità documentale** delle transazioni. La moltiplicazione dei **passaggi transfrontalieri** e la conversione in **strumenti finanziari telematici** recide il legame storico con la matrice delittuosa, realizzando pienamente l'**effetto dissimulatorio** preteso dal legislatore penale^[1].

3.2 — Il profitto confiscabile e la portata dell'ablazione patrimoniale

Uno dei profili di maggiore attrito dogmatico risolti dalla Suprema Corte attiene alla **quantificazione del profitto confiscabile** nel delitto di autoriciclaggio, in relazione alla misura di sicurezza reale prevista dall'**art. 648-quater c.p.** La difesa del reo prospettava l'adesione a un risalente indirizzo interpretativo, secondo cui l'**ablazione penale** nel delitto derivato dovrebbe circoscriversi al solo

vantaggio economico differenziale scaturente dall'attività speculativa successiva, escludendo il valore dei capitali originari già colpiti o colpibili in virtù del **reato presupposto**.

« *Nelle frodi finanziarie seriali, la misura ablatoria attinge l'intero valore economico manipolato nei circuiti digitali, privando l'illecito di qualsiasi utilità transattiva.* »

I giudici di legittimità superano definitivamente tale tesi restrittiva, riaffermando il principio nomofilattico consolidato in sede penale, secondo cui il **profitto e il prodotto dell'autoriciclaggio** coincidono con il **valore integrale delle somme immesse** nei circuiti legali con finalità decettive. La somma manipolata e ripulita costituisce il **risultato empirico dell'attività criminosa**: consentire la limitazione dell'ablazione al solo **surplus di rendimento** finirebbe per neutralizzare la **funzione preventiva e ripristinatoria** della misura, contraddicendo gli impegni assunti in sede eurounitaria per il contrasto ai **flussi di capitali illeciti**^[3].

3.3 — Quali criteri regolano la riqualificazione attenuata e la prescrizione?

L'accertamento dell'autoriciclaggio impone una rigorosa verifica della **cornice editale applicabile ratione temporis**. Quando il reato presupposto perde le connotazioni circostanziali aggravate e viene qualificato come **truffa semplice**, punita con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la fattispecie di reimpiego deve essere ricondotta nell'alveo dell'**ipotesi attenuata ad effetto speciale** disciplinata dal comma secondo (nel testo vigente pro tempore) dell'[art. 648-ter.1 c.p.](#), che prevede un sensibile **abbattimento del trattamento sanzionatorio**.

Questa riqualificazione giuridica esplica effetti decisivi sul **termine estintivo della prescrizione**. La contrazione della pena massima determina una correlativa riduzione del **tempo necessario a prescrivere** il delitto, il quale matura anche qualora l'ultimo trasferimento di fondi risalga a data antecedente ai limiti temporali rimodulati. Di conseguenza, l'avvenuta estinzione del capo relativo all'autoriciclaggio fa venire meno la qualifica di **delitto più grave** nell'ambito della continuazione, imponendo al **giudice del rinvio** la rimodulazione dell'intero **assetto sanzionatorio** in favore dell'imputato.

04. Implicazioni processuali, distinguishing ed esiti sanzionatori

L'arresto nomofilattico della Cassazione penale delinea precise coordinate per il difensore chiamato a strutturare la **strategia difensiva in giudizio** nei procedimenti in cui convergono **reati contro il patrimonio** e delitti di riciclaggio. Sul piano processuale, la qualificazione della truffa quale **reato a consumazione prolungata** impone un rigoroso **controllo documentale** sulla data di effettiva interruzione dei pagamenti fittizi, momento da cui decorre il **termine di prescrizione**. Nel contempo, l'**onere probatorio gravante sull'accusa** richiede la puntuale dimostrazione della destinazione impressa alle somme sottratte, dovendosi accertare che i trasferimenti telematici abbiano effettivamente introdotto un **ostacolo concreto alla tracciabilità** della provvista.

Sotto il profilo del **distinguishing** rispetto ad assetti fattuali contigui, la Suprema Corte ribadisce che la **fattispecie di autoriciclaggio** non opera e non trova applicazione quando l'imputato si sia limitato a depositare le somme su un **conto corrente bancario ordinario** a sé intestato, ovvero abbia destinato le risorse al **mero godimento personale**. A differenza di tali evenienze, prive di efficacia dissimulatoria, l'immissione sistematica dei capitali su **piattaforme estere di trading** e brokeraggio online integra una **fattispecie diversa e penalmente tipica**, in quanto introduce un diaframma transfrontaliero e contabile idoneo a celare l'origine illecita del patrimonio. Tale perimetro applicativo circoscrive la responsabilità penale alle sole manovre connotate da un reale **quid pluris decettivo**.

Un ulteriore snodo operativo attiene all'eccezione di **prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello**. Nelle imputazioni cumulative, l'**autonomia dell'azione penale** relativa a ciascun capo preclude che la declaratoria di ammissibilità del ricorso per una singola imputazione giovi ai reati per i quali i motivi siano stati dichiarati inammissibili. In tali ipotesi opera la preclusione del **giudicato parziale**, impedendo al giudice di legittimità di rilevare la **causa estintiva sopravvenuta** per i capi non ritualmente devoluti^[1].

In sede sanzionatoria, il riconoscimento della **fattispecie attenuata ad effetto speciale** determina la perdita della qualifica di reato più grave in capo all'autoriciclaggio, aprendo la strada a una complessiva **rideterminazione della pena in sede di rinvio**. Per il difensore diviene essenziale valorizzare nel nuovo giudizio di merito sia l'entità degli importi già restituiti alle persone offese

mediante le **cedole periodiche**, al fine di ridurre l'ammontare delle **statuizioni risarcitorie civili**, sia l'esatta perimetrazione del **compendio confiscabile per equivalente**, parametrato alle disponibilità effettivamente confluite nelle operazioni dissimulatorie.

05. Considerazioni conclusive e prospettive sistematiche

La pronuncia in rassegna consolida un quadro sistematico di elevato rigore interpretativo, coordinando la **tutela del risparmio** con l'esigenza di repressione dei circuiti di **riciclaggio telematico**. La qualificazione della **truffa seriale** quale **reato a consumazione prolungata** risponde all'effettiva dinamica delle frodi negoziali moderne, impedendo che l'artificiosa **dilazione temporale** attuata mediante l'erogazione di **interessi inesistenti** si traduca in un anticipato beneficio estintivo per l'autore dell'inganno. Il differimento del **momento consumativo** all'interruzione definitiva dei **versamenti fittizi** ancora il **dies a quo della prescrizione** alla reale determinazione della **deminutio patrimonii** patita dalle vittime.

Allo stesso tempo, l'affermazione dell'**attitudine dissimulatoria** propria delle transazioni effettuate su **piattaforme estere di brokeraggio online** rafforza l'**efficacia deterrente dell'autoriciclaggio** nei mercati finanziari digitali. Il principio secondo cui il **profitto confiscabile** coincide con l'**intero valore dei beni immessi** nei circuiti legali assicura la **piena ablazione del patrimonio illecito**, evitando riduzionismi che priverebbero lo Stato di un incisivo strumento di contrasto alla criminalità economica, pur garantendo all'imputato l'adeguamento del **trattamento sanzionatorio** nei limiti della **fattispecie attenuata**.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Autoriciclaggio e truffa: i limiti della motivazione di appello (Diritto Penale)

Dichiarazione fraudolenta e confisca per equivalente in Cassazione (Diritto Penale)

Confisca nei reati tributari: prima la società, poi il manager (Diritto Penale)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 640 codice penale](#) — Delitto di truffa, elementi costitutivi di artifici e raggiri ed evento di danno patrimoniale con ingiusto profitto.

[Art. 648-ter.1 codice penale](#) — Fattispecie di autoriciclaggio, impiego economico-finanziario e idoneità dissimulatoria delle condotte.

[Art. 648-quater codice penale](#) — Confisca diretta e per equivalente nei delitti di reimpiego patrimoniale illecito.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione penale, sentenza 9 febbraio 2026, n. 5191** — La truffa contrattuale seriale con corresponsione fittizia di interessi ha natura di reato a consumazione prolungata che si perfeziona con l'interruzione dei versamenti decettivi; il reimpiego dei proventi su piattaforme online integra autoriciclaggio. Esito: annulla in parte senza rinvio per prescrizione e dichiara inammissibile nel resto il ricorso con rinvio per la determinazione della pena. Punto: par. 2.1 e 3.4.
2. **Cassazione penale, sentenza 28 luglio 2016, n. 33074** — Il mero deposito di proventi delittuosi su un conto o su una carta prepagata non integra attività economica o finanziaria idonea a configurare il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. Esito: rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Punto: par. 2.1.
3. **Cassazione penale, sentenza 11 marzo 2024, n. 10218** — Ai fini della confisca per equivalente nei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, il profitto o prodotto del reato coincide con il valore dell'intero compendio patrimoniale oggetto delle operazioni dirette ad ostacolarne la provenienza delittuosa. Esito: annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Bari. Punto: par. 3.2.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.